

# **REPUBBLICA ITALIANA**

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

#### TRIBUNALE DI AGRIGENTO

#### SEZIONE CIVILE

La dott.ssa in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale d'Agrigento, dopo la camera di consiglio nella quale si è ritirata alle ore 14.00 all'udienza a trattazione scritta del 29.01.2021, al termine della stessa alle ore 17,30, ha emesso ai sensi dell'art 281 sexies cpc, - secondo le modalità di cui all'art. 83 VII co. lett. H del DL n.18/2020, conv. in L. n.27/2020 - e pubblicato - nell'ora risultante dal programma consolle del magistrato e dai registri informatici a disposizione della cancelleria, la seguente

## **SENTENZA**

NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 3510 DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2015

## **TRA**

(C.F. ), nato a la il suo difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Roberta Capone e dall'avv.

studio legale dell'avv. giusta procura in atti;

(ATTORE)

#### CONTRO

BANCA (P. IVA)

con sede in alla piazza (P. IVA)

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale sito in alla via alla via giusta procura in atti

(CONVENUTA)

**OGGETTO:** CONTRATTO DI MUTUO

CONCLUSONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato alla Banca 2.12.2015,

chiedeva in via istruttoria l'ammissione di prova testimoniale e la disposizione di CTU in caso di contestazione del quantum. Il tutto con vittoria di spese e compensi.

L'attore ha rappresentato di avere stipulato in data 24.04.2009 un contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 1/) 1993 n. 385 Rep. N. 27147, Racc. n. 12530, a firma del Notar Dott.ssa Giuseppina Comparato. mediante il quale la Banca habitati della di Favara, ha concesso al mutuatario la somma di € 90.000,00, con ipoteca sull'immobile sito in con ingresso da via Fiorentino e da via Rodani, censito al N.C.E.U. del predetto Comune foglio 38, particella 2490 sub. 4, particella 2490 sub. 5, particella 2490 sub. 6, di proprietà del Giordano. La durata del contratto era stata fissata in anni trenta con il pagamento di n. 360 rate mensili, ciascuna avente importo di € 486,85, comprensive di capitale ed interessi a partire dal novantesimo giorno successivo alla stipula del rogito notarile, con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese e con piano di ammortamento alla francese a tasso fisso. Il tutto fino alla completa estinzione del capitale erogato. Il tasso di mora relativamente alle somme dovute e non pagate era fissato nella misura del 6,63% annuo, entro i parametri del tasso soglia del periodo della stipula e le spese connesse all'erogazione del credito a carico del del credito a carico del pari ad € 1.645,90, di cui € 250,00 per spese di istruzione/erogazione, € 495,90 per spese di assicurazione ed € 900,00 per altre spese.

Il mutuo veniva estinto anticipatamente in data 12.10.2010. Ed in data 20.07.2015 il ha sottoposto il contratto di mutuo ad una perizia econometrica in esito alla quale è stata riscontrata la pattuizione di interessi usurari con conseguente diritto al risarcimento in favore del mutuatario di € 6.984,34. Con perizia in atti il Dott. ha riscontrato un'usura pattizia, con conseguente credito del nei confronti della

Banca pari ad € 6.984,34 di cui € 6.234,44 per interessi pagati ed € 745,9 per onorari.

In data 29.07.2015 a mezzo del proprio legale il ha chiesto alla Banca, con nota di messa in mora, la restituzione delle somme indebitamente percepite. L'istituto bancario con missiva respingeva le richieste avanzate dall'attore, dunque quest'ultimo ha esperito la procedura di mediazione che ha avuto esito negativo a causa della mancata adesione della Banca ed ha incoato il presente giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio l'istituto bancario chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.

La convenuta ha contestato il contenuto della citazione avversaria relativamente al superamento *ab origine* del tasso soglia antiusura, alla mancata considerazione della clausola inerente alla penale per l'estinzione anticipata del contratto, alla mancata adesione al procedimento di adesione per totale infondatezza delle domande spiegate dal parte della chiesto il rigetto delle richieste istruttorie formulate da parte attrice.

All'udienza di prima comparizione venivano richiesti ed assegnati dal Giudicante i termini istruttori ex art. 183, VI comma, c.p.c.. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.10.2016 il Giudicante nominava consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa

All'udienza di giuramento del 30.06.2017 veniva formulato il seguente quesito "Previo esame della documentazione accertare se gli interessi applicati dalla banca superano il tasso dell'usura e in caso di esito positivo, rideterminare il quantum."

Il Giudicante ritenuta matura la causa per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni. *Medio tempore* succedeva nuovo Giudicante, all'udienza del 14.06.2019 venivano precisate le conclusioni

ed il Giudice rinviava al 27.04.2020 per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.

Intervenuti i provvedimenti governativi volti al contenimento del contagio da Covid-19 l'udienza veniva differita alla data del 29.01.2021.

La predetta udienza si è svolta mediante il deposito di note a trattazione scritta con le quali entrambe le parti hanno insistito nei propri atti difensivi; la causa infine è stata posta in decisione.

La domanda può essere ritenuta meritevole di accoglimento, alla luce della espletata consulenza tecnica d'ufficio che ha offerto al Giudicante vari parametri di riferimento al fine del decidere, in base alle succinte motivazioni che seguono.

Ai sensi dell'art 1 del contratto di mutuo la Banca concedeva in mutuo all'attore la somma di € 90.000,00 all'interesse fisso del 5,06%, nominale annuo, interesse originariamente inferiore al tasso soglia all'epoca pari al 6,63% e dunque non usurario. La parte mutuataria si obbligava a rimborsare la predetta somma in 30 anni, mediante il pagamento di 360 rate comprensiva di capitale e interessi di ammortamento. Il tasso di mora veniva stabilito nella misura del 6,63% anch'esso non usurario al momento della pattuizione. L'allegato al contratto di mutuo prevedeva all'art. 11 il caso delle restituzioni anticipate, con le modalità di calcolo. Anche la suddetta pattuizione è soggetta al vaglio di liceità alla luce della normativa antiusura, sulla base della pattuizioni originarie (cd usura genetica) o successivamente modificate.

Secondo l'analisi del consulente operata sul rapporto oggetto di giudizio, il tasso (TAEG) derivante dal contratto di mutuo ipotecario per cui è causa, seppur non usurario in caso di estinzione rateale del mutuo o se moratorio, secondo il piano di ammortamento previsto dall'Istituto di Credito, in ipotesi invece di estinzione anticipata diviene usurario già alla prima rata,

sia che si computi il premio di assicurazione sia che non lo si computi, risultando superiore in ogni caso al tasso soglia del periodo pari al 6,63%. Una questione discussa nell'ambito del contenzioso bancario è proprio quella che occupa relativa alla valutazione della clausola di estinzione anticipata, spesso presente nei contratti di finanziamento, con riguardo alla verifica del superamento dei tassi soglia usurari al momento della pattuizione. Si tratta di un corrispettivo che il mutuatario versa al mutuante per recedere dal contratto, una sorta di remunerazione per la messa a disposizione della somma e di indennizzo per i mancati ricavi futuri, rappresentati dagli interessi passivi sulla somma mutuata, che invece non matureranno. In base alla giurisprudenza più recente (Tribunale collegiale di Pescara, Pres. Fortieri; ordinanza del 28.11.2014; Tribunale collegiale di Bari, ordinanza del 01.12.2014, Pres. Maganella; Tribunale di Bari, ord. del 19.10.2015, Tribunale di Bari, ord. del 27.11.2015), anche il costo (espresso in TAEG) promesso in pagamento dal mutuatario per l'esercizio del diritto potestativo di estinguere anticipatamente il mutuo rileva ai fini della normativa antiusura e determina, in caso di debordo del tasso soglia, la gratuità del finanziamento ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, c.c.

Nel caso che occupa dall'analisi svolta dal consulente la preventiva predeterminazione dell'interesse da corrispondere per il caso di estinzione anticipata del mutuo ha determinato uno sforamento del tasso soglia e di conseguenza un indebito quantificato dal CTU nella misura di € 7.131,12, addirittura maggiore rispetto alla domanda formulata da parte attrice.

Ciò determina l'insorgenza del diritto al rimborso delle somme indebitamente percepite dalla banca a titolo di interessi non dovuti e richiesti con la domanda azionata che, nei limiti sopra indicati, deve essere ritenuta meritevole di accoglimento.

Le spese seguono il regime della soccombenza.

**PQM** 

Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, dichiara usurario il tasso previsto nel contratto di mutuo ipotecario Rep. N. 27147 Racc. 12530 per il caso della estinzione anticipata e per l'effetto condanna la Banca della somma di € 6.984,34, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Condanna altresì la Banca convenuta al pagamento delle spese legali pari ad € oltre spese generali, CPA e IVA.

Pone definitivamente a carico della Banca le spese della CTU.

Così deciso in Agrigento il 29.01.2021

Il G.O.P.
Dott.ssa

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.